

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Luglio 2019

Santa Lucia di Piave, lì 18 Luglio 2019

Oggetto: : Le novità del "decreto crescita" dopo la conversione in legge – 2° Parte

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO – Art. 12

È confermata l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino. Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS).

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA – Art. 12-ter

In sede di conversione con la modifica dell'art. 21 **a decorrere dall'1.7.2019**, la fattura va **emessa entro 12 giorni** (anziché 10) **dall'effettuazione dell'operazione**.

COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – Art. 12-quarter

In sede di conversione è stato modificato il comma 1 dell'art. 21-bis prevedendo che l'invio delle **liquidazioni IVA periodiche**, va effettuato **entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**.

La comunicazione dei dati relativi al **secondo trimestre** va effettuata **entro il 16.9**.

Infine, è previsto che la comunicazione relativa al **quarto trimestre**, può **alternativamente** essere **effettuata con la dichiarazione IVA annuale** (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

TERMINI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – Art. 12-quinquies, comma 1

In sede di conversione è previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro 12 giorni** dall'operazione.

Tale modifica non riguarda:

- la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
- i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo le sanzioni previste **non si applicano** in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri *"entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"* fermi restando i termini della liquidazione IVA.

In particolare, il predetto semestre ha decorrenza:

- dall'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000;
- dall'1.1.2020 per gli altri soggetti.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI – Art. 12 quinquies, comma 2

In sede di conversione è **aumentata dal 20% al 100% la possibilità di vincita** prevista nell'ambito della lotteria dei corrispettivi a favore dei consumatori che **utilizzano strumenti di pagamento elettronici** (carta di debito / credito).

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA – Art. 12 quinquies, commi 3 e 4

In sede di conversione è stata disposta la **proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019** a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.

La proroga si estende anche ai **soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA**, ossia a:

- **collaboratori** dell'impresa familiare / **coniuge** dell'azienda coniugale;
- **soci di società di persone**;
- **soci di associazioni professionali**;
- **soci di società di capitali trasparenti**.

Per poter beneficiare della proroga, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.6.2019 non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio Indice di riferimento. Di conseguenza, la stessa **può essere usufruita anche dai contribuenti** che:

- dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
- adottano il regime forfetario / dei minimi;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

CEDIBILITA' CREDITO IVA TRIMESTRALE – Art. 12-sexies

In sede di conversione è prevista la possibilità di **cedere anche il credito IVA trimestrale** richiesto a **rimborso tramite il mod. TR**. Tale disposizione si applica ai crediti **chiesti a rimborso a decorrere dall'1.1.2020**.

SEMPLIFICAZIONI DICHIARAZIONI D'INTENTO – Art. 12-septies

In sede di conversione è modificata la lett. c) dell'art. prevedendo che, a decorrere dal 2020, la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente dall'**esportatore abituale** all'Agenzia delle Entrate **può riguardare anche più operazioni**.

L'Agenzia rilascia apposita ricevuta **con indicazione del protocollo di ricezione**, i cui estremi:

- vanno indicati nelle fatture emesse; ovvero
- devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate, al momento dell'importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l'**esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana** delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

Con l'abrogazione del comma 2 del citato art. 1 **non è più previsto** che la dichiarazione d'intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell'apposito registro e conservata.

L'emanazione delle modalità attuative delle disposizioni in esame è demandata all'Agenzia delle Entrate.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

MODIFICA DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

In sede di conversione in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate **senza avere prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento**, è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000).

Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili dall'1.1.2020.

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE – Art. 12-novies

In sede di conversione è previsto che per il **calcolo dell'imposta di bollo** sui documenti in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo Sdl, l'Agenzia delle Entrate **integra le fatture non recanti l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo** mediante procedure automatizzate.

Se i dati indicati nelle fatture elettroniche **non sono sufficienti** per i suddetti fini sono applicabili le disposizioni in materia di imposta di bollo

Le nuove disposizioni sono applicabili alle **fatture inviate al Sdl dall'1.1.2020**.

In caso di mancato, insufficiente / tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia è applicabile la sanzione di (30% dell'importo non versato).

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DM.

LOCAZIONI BREVI E ATTIVITA' RICETTIVE – Art.13-quarter

SOLIDARIETA' VERSAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA RITENUTA DEL 21%

In sede di conversione è disposta l'implementazione riguardante i **soggetti non residenti in Italia** che mediante la **gestione di portali telematici**, oltre a mettere in contatto i soggetti alla ricerca di un immobile con i locatori, **incassano i canoni / corrispettivi ovvero intervengono nel pagamento** dei canoni / corrispettivi.

Con particolare riferimento **all'obbligo in capo a detti soggetti di operare, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta del 21%** sull'ammontare dei canoni / corrispettivi all'atto del versamento degli stessi al beneficiario, **da versare all'Erario e certificare con il mod. 770**, il citato comma prevede che:

- i soggetti **con stabile organizzazione** adempiono agli obblighi previsti dalla normativa in esame tramite la stabile organizzazione;

- i soggetti **privi della stabile organizzazione** in Italia vi provvedono **tramite un rappresentante fiscale**.

Il **nuovo periodo** del citato comma dispone che:

*"in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i **soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti ... [non residenti senza stabile organizzazione] ... sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti**" di locazione breve"*

DATI SOGGIORNI NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza / Questura le **generalità delle persone alloggiate**, entro le 24 ore successive al loro arrivo.

Il Ministero dell'Interno può fornire i **dati di tali comunicazioni**, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, **all'Agenzia delle Entrate**, che:

- li rende **disponibili ai Comuni** che hanno istituito l'**imposta di soggiorno / contributo di soggiorno**;

- li **può utilizzare**, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, **ai fini**

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali;

secondo modalità e termini che saranno definiti da un apposito DM.

NUOVA BANCA DATI PER STRUTTURE RICETTIVE E IMMOBILI CON LOCAZIONE BREVE

Presso il MIPAF è istituita una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere **identificati da un codice alfanumerico**, c.d. "codice identificativo", da **utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione degli stessi**.

Lo stesso Ministero, con uno specifico Decreto deve prevedere:

- norme di realizzazione / gestione della banca dati (compresi i dispositivi per la sicurezza / riservatezza dei dati);
- modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
- modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione:
 - degli utenti / Autorità preposte ai controlli;
 - pubblicati sul sito Internet del Ministero;
- criteri per la determinazione della composizione del codice identificativo, in base a tipologia / caratteristiche / ubicazione della struttura ricettiva.

Con specifico DM dovranno essere inoltre definite le modalità applicative per accedere ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici devono pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta / promozione.

In caso di mancata pubblicazione del codice è prevista una sanzione da € 500 a € 5.000 (in caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio).

ESTENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI ENTRATE LOCALI – Art. 15

È confermato che gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono **disporre l'esclusione delle sanzioni** relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, **notificati dal 2000 al 2017** dagli Enti / Concessionari della riscossione.

Trattasi, di fatto, **dell'estensione della "rottamazione-ter" alle entrate locali**. In particolare, tali Enti:

- possono stabilire l'esclusione delle sanzioni dalle predette entrate, prevedendo:
 - numero di rate (in cui può essere ripartito il pagamento) e relativa scadenza (non oltre il 30.9.2021);
 - modalità di accesso alla definizione agevolata da parte del debitore;
 - termini per presentare l'istanza di definizione;
 - termine entro il quale devono trasmettere ai debitori la comunicazione contenente l'ammontare
 - delle somme dovute per la definizione agevolata e delle singole rate con la relativa scadenza;
- entro 30 giorni devono dare notizia dell'adozione dell'atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

Con la presentazione dell'istanza i **termini di prescrizione / decadenza** relativi al recupero delle somme **sono sospesi**.

La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI – Art. 15-ter

In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione in base alla quale gli **Enti locali** competenti al rilascio di licenze / autorizzazioni / concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione delle segnalazioni di inizio attività possono prevedere che il **rilascio / rinnovo e la permanenza in esercizio** siano **subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali**.

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE RUOLI – Art. 16-bis, comma 1

In sede di conversione è stata riaperta la possibilità di usufruire della “rottamazione” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

La riapertura:

- **non si estende** ai debiti già compresi nell’istanza di adesione alla rottamazione presentata entro il 30.4.2019, ovvero riferiti a risorse proprie tradizionali dell’UE;
- **è applicabile** anche alle dichiarazioni di adesione alla rottamazione presentate dall’1.5.2019 al 29.6.2019.

Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione presentando l’istanza di adesione entro il 31.7.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione sul relativo sito Internet;
- effettuare il pagamento delle somme dovute:
 - in unica soluzione entro il 30.11.2019; ovvero
 - in un numero massimo di 17 rate consecutive. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 20%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata e rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)

L’Agente della Riscossione, entro il 31.10.2019, comunica l’ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni).

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL. N. 148/2017

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata e che non hanno effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute entro il 7.12.2018, è ora consentito definire:

- in un'unica soluzione entro il 30.11.2019; ovvero
- in un numero massimo di **9 rate di pari importo**. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 20%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata e rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11.2020 e 2021

SALDO/STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 16-bis, comma 2

Come noto, a favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2017**, derivanti dall'**omesso versamento delle imposte / contributi**.

Ora, in sede di conversione, è stata riaperta la possibilità di avvalersi del saldo / stralcio presentando la **dichiarazione di adesione entro il 31.7.2019**, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dell'Agente della riscossione sul proprio sito Internet.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2019 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2019.html>

I migliori saluti.